

L'Z'10Y Y&...1 a° 05'

ACCORDO INTEGRATIVO INTERAZIENDALE

In Carpi, li 5 Aprile 1974

F r a

La Ditta CASALI GIANFRANCO rappresentata dal Titolare sig. Gianfranco Casali

e

una Rappresentanza Sindacale Aziendale di Lavoratori composta dalle Signore:  
Tosi Carla, Laspi Giuliana, Bulgarelli Marta e Arletti Sara

si stipula

il seguente accordo aziendale che integra e sostituisce i precedenti accordi integrativi interaziendali del 1967 e del 1971.

1) - INQUADRAMENTO

Con decorrenza 1/10/1974 i lavoratori inquadrati in categoria E/2 saranno inquadrati in categoria E/1.

La categoria E/2 resterà di parcheggio per un periodo di mesi 6 per i nuovi assunti.

La categoria E/2 resterà comunque per gli addetti a lavori di manovalanza e per i non aventi diritto ad una qualifica superiore.

2) - PREMIO

La Direzione Aziendale corrisponderà a tutti i dipendenti, in aggiunta all'attuale premio di produzione in atto, le seguenti somme orarie:

L.	30	dal	1/4/74
"	10	"	1/7/74
"	10	"	1/12/74

3) - OCCUPAZIONE - INTEGRAZIONE SALARIALE

La Direzione Aziendale si impegna a mantenere gli attuali livelli occupazionali ed a rimpiazzare i lavoratori eventualmente dimissionari, con personale avente la stessa preparazione e caratteristiche professionali o, comunque, rispondenti alle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.

./..

In caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro, la Direzione Aziendale si impegna ad integrare la retribuzione dei dipendenti e le integrazioni salariali previste dalle vigenti norme di legge, nella misura di ore 40 per ciascun dipendente per l'anno 1974, di 50 ore per l'anno 1975 e di 60 ore per l'anno 1976.

4) - LAVORATORI STUDENTI

Ai lavoratori studenti, ferma restando la normativa del C.C.N.L., la Direzione Aziendale riconoscerà una maggiorazione di 20 ore retribuite che potranno essere utilizzate, a discrezione del lavoratore, in preparazione od in occasione di esami.

5) - MENSA E TRASPORTO

La Direzione Aziendale si impegna ad aderire ad eventuali accordi fra Enti locali, Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro, concernenti la istituzione e la eventuale gestione dei servizi sociali quali il trasporto e la mensa.

6) - DIRITTI SINDACALI

Ai componenti la R.A.S. ed ai delegati di reparto, la direzione aziendale riconosce permessi retribuiti nella misura complessiva di 30 ore annue/

Detto monte ore è comprensivo di quanto previsto al riguardo dal C.C.N.L. e dalla Legge per i dirigenti della R.A.S..

7) - DURATA

Il presente accordo verrà a scadere il 30 giugno 1976.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Carpi gileone Sans et al. Ati*

*Carli Giuseppe*

*Bulgarelli Marta*

*Robb. Barb*